IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri...... Presidente

- Dott. Comm. Leopoldo Varriale......Membro designato dalla Banca d'Italia

- Prof. Avv. Ferruccio Auletta......Membro designato dalla Banca d'Italia

- Prof.ssa Lucia Picardi......Membro designato dal Conciliatore

Bancario Finanziario (estensore)



- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia nasce da una vicenda — che conviene qui ripercorrere in sintesi — sviluppatasi nel lasso temporale di circa un decennio e relativa alla richiesta di copia della documentazione inerente ai rapporti bancari intrattenuti da una società a suo tempo partecipata e garantita — tramite fideiussione e pegno di titoli — dal ricorrente.

Nel luglio 2001 la madre del ricorrente, all'epoca amministratore unico della società titolare dei predetti rapporti, formulava richiesta di accesso per acquisire dati ed informazioni sui saldi di conto corrente in funzione del ricalcolo degli interessi passivi alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sull'anatocismo bancario, nonché per verificare data e prezzo di liquidazione dei titoli affidati in deposito all'intermediario. La banca respingeva ogni pretesa restitutoria degli eventuali interessi anatocistici applicati, in quanto ritenuta priva di ogni fondamento giuridico.

La richiesta veniva quindi reiterata da un terzo che intratteneva rapporti di "collaborazione" con il ricorrente e che sarebbe stato formalmente intestatario dei titoli depositati e posti a garanzia dell'operatività della società.

In data 26 ottobre 2001 la banca comunicava al terzo la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione e l'estrazione di eventuali copie da parte dell'amministratore unico della società, ma l'accesso medesimo — per ragioni non



univocamente riportate in sede di reclamo, prima, e di ricorso, poi — non veniva concretamente attuato.

Comunque, nel maggio 2009 il ricorrente formalizzava nei confronti della banca una nuova richiesta di accesso relativamente ad "ogni certificazione e documentazione riguardante i versamenti in denaro, i titoli e tutte le altre garanzie, date sia personalmente, sia attraverso familiari e collaboratori, alla società intestataria dei conti correnti". Il ricorrente motivava la propria istanza con la necessità di ricostituire e precostituire prova documentale delle proprie ragioni creditizie nei confronti della società, in considerazione del grave deterioramento frattanto intervenuto nei rapporti con l'attuale amministratore unico della medesima.

La banca forniva riscontro con nota del 14 maggio 2009, rappresentando l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta in quanto relativa ad un lasso temporale superiore al decennio, trascorso il quale non sussiste più obbligo di documentazione ex art. 2220 c.c. Chiariva che il rapporto di conto corrente intestato alla società risultava chiuso già alla data del 21 maggio 1996 e sosteneva che nessun effetto interruttivo del termine decennale di conservazione delle scritture contabili poteva ricondursi alla corrispondenza intrattenuta nel 2000 con soggetti non legittimati all'accesso (i soci della società).

Non soddisfatto della risposta ricevula, il ricorrente in data 17 maggio 2010 ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziatio chiedendogli di acquisire d'ufficio la documentazione o, in via subordinata di accertare e dichiarare il proprio diritto di accesso. A tal fine, ha rammentato di aver sostenuto finanziariamente la società interessata sia personalmente sia per il tramite di un proprio "collaboratore" e di voler accedere alla documentazione in questione al fine di definire i rapporti con la stessa e recuperare le somme investite, pari ad oltre € 400.000,00.

La barlca, nella propria nota di la plica, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, perché riferito a comportamenti dell'intermediario risalenti al 2001 e perciò estranei all'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Nel merito delle contestazioni mosse dal ricorrente, la banca ha ribadito che la documentazione richiesta non è più disponibile né reperibile per decorso del termine decennale di conservazione degli atti di cui all'art. 2220 c.c., ad interrompere il quale non sarebbero state sufficienti le richieste formulate nel corso dell'anno 2000 da soggetti che comunque non risultavano legittimati a rappresentare la società titolare dei rapporti e quindi a richiedere la documentazione ad essi riferita.

D'altra parte, anche "nella denegata ipotesi di perdurante esistenza dei documenti di interesse", il ricorrente non sarebbe legittimato all'accesso, in quanto privo di alcun titolo a ciò necessario.

Alla luce di quanto testé riportato, la banca ha chiesto all'ABF di dichiarare l'improcedibilità del ricorso o, in via subordinata, l'infondatezza delle richieste in esso contenute.

DIRITTO

In via preliminare va affrontata la questione della ricevibilità del ricorso con riferimento ai limiti di competenza *ratione temporis* dell'ABF. Le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia espressamente prevedono che "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".



È da notare, peraltro, che nel caso di specie il ricorrente intende far valere un diritto — e segnatamente, quello di ottenere copia della documentazione in possesso della banca — il cui fatto costitutivo è la richiesta dallo stesso formulata nel maggio 2009 e rimasta sostanzialmente inevasa. Da ciò conseguono la competenza temporale a conoscere dell'ABF e, correlativamente, l'infondatezza dell'eccezione della banca.

Sotto il profilo sostanziale, ritiene il Collegio di doversi soffermare sulla questione se tra i soggetti legittimati a poter richiedere la documentazione relativa ai rapporti intercorsi fra la società cui i fatti si riferiscono e la banca rientrino anche i garanti.

È infatti in tale veste che il ricorrente dichiara di voler esercitare il diritto di accesso, non essendo stata dallo stesso fornita alcuna evidenza documentale tanto della sua qualità di "socio indiretto" quanto dei finanziamenti effettuati attraverso versamenti diretti in conto corrente. La posizione di garante è, invece, certificata dal contratto di costituzione in pegno di dati titoli, a garanzia dell'operatività della società, sottoscritto dalla banca e dal ricorrente e da questi allegato al ricorso. In sede di istruttoria è pure emerso che la garanzia è stata estesa con la costituzione in pegno di altri titoli che, sebbene formalmente intestati ad un collaboratore, sono stati acquistati (come dallo stesso riconosciuto e dichiarato a suo tempo alla banca) con fondi di esclusiva proprietà del ricorrente e su incalico del medesimo.

Proseguendo lungo l'indicata ricostruzione, non possono sottacersi dubbi sollevati in merito all'applicabilità dell'art. 119, comma 4°, T.U.B. — a mente del quale "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" — anche ai rapporti negoziali tra la banca ed i terzi che prestino paranzie, personali o reali, per contratti di credito stipulati con altri contraenti.

E tuttavia, se pure si volesse propendere in favore della soluzione affermativa, argomentando dallo squilibrio informativo in cui si trovano il fideiussore o il terzo datore di pegno o di ipoteca (al pari del cliente) rispetto alla posizione dell'intermediario, non se ne può dedurre la possibilità per il garante di richiedere genericamente tutta la documentazione riguardante i rapporti intercorsi tra la banca ed il debitore principale, dovendosi contemperare il diritto del richiedente con la necessità di rispettare il segreto bancario del garantito.

Sembra allora plausibile concludere che il garante possa ottenere solo la documentazione relativa alla stipula del contratto di garanzia ed allo svolgimento del relativo rapporto con l'intermediario, nonché i documenti comprovanti la costituzione del debito principale garantito o sue modifiche che ricadano sul rapporto di garanzia. Al contrario, non può accogliersi l'istanza intesa ad ottenere la documentazione che non attiene direttamente alla garanzia prestata, ma ai rapporti tra il debitore garantito e la banca.

D'altro canto, è incontrovertibile che il ricorrente era già in possesso (avendone prodotto copia in sede di ricorso) dei contratti di pegno dei titoli posti in garanzia, oltre che del rendiconto di liquidazione di tali titoli con indicazione del netto ricavo e contestuale rimessa delle somme sul conto della società. Lo stesso ricorrente, però, non ha indicato — come sarebbe stato necessario e sufficiente per esercitare il diritto ex art. 119, comma 4°, T.U.B. (e v. Cass., 12 maggio 2006, n. 11004) — gli elementi minimi indispensabili per consentire alla banca di individuare i documenti relativi alle singole operazioni idonee ad influire sulla sua posizione di garante.

Il ravvisato difetto di legittimazione del ricorrente ad ottenere la documentazione in questione riveste rilievo assorbente — ad avviso di questo Collegio — anche dell'ulteriore



profilo attinente al decorso del termine decennale di conservazione degli atti e di accesso alla documentazione bancaria.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MARIA MUCCI

